



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Gianluca Morabito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2110/2014 R.G., pendente

tra

FILIPPO

(C.F.

VINCENZA

()

E LEONARDA

(

elettivamente domiciliati in

, come da procure in calce all'atto di citazione

ATTORI

e

S.P.A. (C.F., già

S.P.A., rappresentata

e

, come da mandato in calce alla

comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

oggetto: contratti bancari

conclusioni: come da verbale del 01.02.2018

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Filippo Vincenza

Leonarda e Massimo - quest'ultimo quale erede di Ubaldo

deceduto in Roma il 09.03.2004 - convenivano in giudizio la

S.p.a. esponendo, tra l'altro: che Filippo

Vincenza

pagina 1 di 9



Ubaldo e Leonarda avevano contratto in data 29.10.1999 – con atto ai rogiti del Notaio (Rep. 27.649; Racc. 8.934, registrato a Civitavecchia il 15.11.1999) – un mutuo ipotecario con la banca convenuta; che il 09.03.2004 era deceduto il sig. Ubaldo che con detto mutuo la convenuta aveva concesso loro un finanziamento di €61.974,83 (già Lire 120.000.000) e questi ultimi, a garanzia della puntuale ed esatta restituzione delle somme mutate e relativi accessori, avevano concesso ipoteca di primo grado per la somma di €123.949,66 sull'immobile meglio descritto in calce al contratto; che le modalità di restituzione del finanziamento prevedevano il rimborso entro 10 anni mediante pagamento di 20 semestralità posticipate suddivise in 120 rate mensili di pari importo; che all'art. 5 del contratto era stabilito per il primo anno un tasso d'interesse pari al 4,50%; che per i successivi semestri il tasso era indicato nella misura variabile corrispondente al tasso Euribor a 6 mesi, maggiorato di una addizionale fissa pari all'1,75%; che all'art. 6 era previsto che in caso di ritardato pagamento a qualsiasi titolo di quanto dovuto in dipendenza del mutuo, sarebbero decorsi interessi di mora nella misura iniziale dell'8,75% nominale annuo e, successivamente, nella misura stabilita semestralmente maggiorando del 4,00% il tasso di riferimento stabilito periodicamente dai decreti del Ministero del Tesoro relativi alle operazioni di credito fondiario determinato dalla somma della commissione remunerativa; che al momento della stipula del contratto, gli interessi moratori in misura pari all'8,75% erano senz'altro superiori al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo quarto trimestre 1999 per le operazioni classificate come "Mutui", pari al 7,35%, come risultante dalla "Griglia dei tassi effettivi globali medi" pubblicata in G.U. il 25.09.1999; che di conseguenza, stante il disposto dell'art. 1815, II co., c.c., era diritto di essi attori ottenere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di interessi, pari ad oltre €16.000,00; che la banca convenuta aveva violato anche gli artt. 1284, 1283 e 1346 c.c., in quanto il contratto non indicava in maniera trasparente il TAN applicato al contratto di mutuo e per il calcolo dell'importo della rata si era utilizzato comunque un tasso annuale diverso da quello individuabile indirettamente come TAN; che secondo quanto risultante dalla perizia in atti, le rate risultavano superiori rispetto al dovuto sulla base del contratto; che da tale violazione conseguiva comunque, nel caso di ritenuta non usurarietà



degli interessi moratori. il diritto di essi attori a corrispondere esclusivamente gli interessi legale e, quindi, vedersi restituito il maggiore importo versato pari a €6.000,00.

Tanto premesso, gli attori concludevano perché il Tribunale: in via principale, accertato il superamento del tasso soglia in materia di usura relativamente al contratto di mutuo in atti e previa declaratoria di non debenza degli interessi pattuiti nel contratto stesso, condannasse la banca convenuta a restituire ad essi attori quanto dagli stessi corrisposto a tale titolo pari a €16.015,73, ovvero ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge; in subordine, accertata l'avvenuta violazione degli artt. 1284, 1283 e 1346 c.c., dichiarasse dovuti esclusivamente gli interessi legali, con condanna della banca alla restituzione dell'importo di €6.185,58, pari alla differenza fra quanto già pagato a titolo di interessi e quanto dovuto in base all'applicazione del tasso legale vigente periodo per periodo, oltre interessi di legge.

Con atto notificato telematicamente il 05.02.2015 (precedentemente, quindi, alla costituzione in giudizio della banca convenuta, avvenuta il 19.02.2015) l'attore Massimo rinunziava agli atti di causa e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio relativamente alla propria posizione.

La S.p.a., costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto.

La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e di CTU volta a ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti.

Precisate, infine, le conclusioni in data 01.02.2018, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

In via preliminare, deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio avuto riguardo alla posizione processuale di Massimo il quale con atto notificato telematicamente il 05.02.2015 – precedentemente, quindi, alla costituzione in giudizio della banca avvenuta il 19.02.2015 – ha rinunciato agli atti di causa chiedendo, per l'appunto, dichiararsi l'estinzione ex art. 306 c.p.c..

Venendo al merito, va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n.



13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07) il creditore che agisca per ottenere la risoluzione di un contratto per inadempimento, l'adempimento e/o il risarcimento del danno è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.

Con specifico riguardo al tema della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. occorre, altresì, richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale *"nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi"* (Cass. Civ. n. 17146 del 2003).

Si è, altresì, sostenuto che *"l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento"* (Cass. Civ. n. 9604 del 2000) e che *"chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"* (Cass. Civ. n. 7501 del 2012).

Tanto premesso, nella specie gli attori – che propongono un'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., avendo richiesto la restituzione di somme a loro dire corrisposte in eccedenza, rispetto al dovuto, all'istituto di credito convenuto - hanno fornito la piena prova del titolo, costituito dal contratto di mutuo in essere con S.p.a. (già S.p.a.), nonché del proprio integrale adempimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto alla data del 31.12.2009 (v. doc. 7 allegato al fascicolo di parte attrice).

In ordine alla prova della asserita (sulla base della perizia in atti) eccedenza del pagamento effettuato ed al fine di ricostruire il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti, questo Giudice ricorreva a CTU, le cui risultanze – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali,



anche in ordine alle modalità di calcolo del TEG e del TAEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., da ritenersi pienamente rispettose della normativa di riferimento e conformi all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, al riguardo essendo appena il caso di rilevare come le Istruzioni della Banca d'Italia non assurgano in alcun modo a fonti di produzione del diritto idonee a derogare a norme di legge – vengono in questa sede interamente fatte proprie dal giudicante.

Ed invero, il CTU ha in prima battuta accertato che il TAEG effettivamente applicato dall'istituto di credito in relazione al tasso convenzionale pattuito e alle spese connesse all'erogazione del mutuo (pari al 4,747%) non ha mai superato il tasso soglia fissato in materia di usura per la categoria di operazioni economiche di riferimento (pari al 7,35): se ne deve dedurre che sotto il profilo della pattuizione ed applicazione del tasso d'interesse corrispettivo, nessun inadempimento è imputabile alla banca.

Il consulente ha, peraltro, riscontrato che alla data di sottoscrizione del contratto, era stato pattuito un tasso d'interesse moratorio pari all'8,75%, come tale superiore al suddetto tasso soglia.

E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che in base all'ormai granitico orientamento della Corte di Cassazione, *“Ai fini dell'applicazione dell'[art. 1815 c.c.](#) e dell'[art. 644 c.p.](#) si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori”* (Cass. civ., Sez. I, n. 350/13), *“In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori”* (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5598/17; Sez. VI, ord. n. 23192/17; Sez. III, sent. n. 5324/03) e *“L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori”* (Cass. civ., Sez. I, n. 5286/00).

Milita, del resto, apertamente a favore di detto orientamento il testo dell'art. 1 D.L. n. 394/00, conv in L. 24/01, di interpretazione autentica della L. 108/96, ai sensi del quale ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II co., c.c. si



intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque pattuiti a qualunque titolo.

Ne segue che il superamento del tasso soglia in tema di usura va senz'altro verificato anche con riguardo al tasso d'interesse moratorio.

Nel caso che ci occupa il CTU ha, per l'appunto, accertato il superamento del tasso soglia in materia di usura sin dal momento della pattuizione del tasso d'interesse moratorio, risultato per l'appunto *ab origine* superiore ai limiti consentiti.

Né si pone, nella fattispecie, il problema della ammissibilità o meno della sommatoria tra interessi corrispettivi o moratori ai fini del calcolo dell'usura, atteso che nella fattispecie è il tasso d'interesse moratorio in sé e per sé considerato, siccome pattuito in misura pari all'8,75%, a superare il tasso soglia del 7,35%.

Non rileva, infine, quale parametro utile (evocato dalla difesa della banca convenuta) ai fini del calcolo dell'usura in tema di interessi moratori, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali sui TEG medi pubblicati in sede ministeriale - frutto, peraltro di una "*indagine conoscitiva*" effettuata solo nell'anno 2001, laddove il contratto oggetto del presente giudizio risulta essere stato stipulato nel 1999 - adottata dalla Banca d'Italia al fine di determinare una soglia, trattandosi di direttiva o istruzione interna alla Banca inidonea, come si accennava in precedenza, ad incidere su una norma primaria quale è la L. 108/96 (v., tra le altre, Cass. pen. n. 46669/11), che individua i criteri di determinazione del tasso soglia, ai fini del calcolo dell'interesse usurario, in funzione non della natura e della tipologia degli interessi, quanto della natura e della tipologia del credito.

In ogni caso, lo si ripete, detta rilevazione è stata effettuata in epoca successiva alla stipula del contratto di mutuo per cui è causa ed appare, pertanto, comunque inidonea ad inficiare le conclusioni cui si è in questa sede pervenuti, circa la natura usuraria dell'interesse moratorio applicato dalla .

Deve, pertanto, accertarsi e dichiararsi la nullità - ex art. 1815, II co., c.c. - della clausola del contratto *de quo* per effetto della quale è stato pattuito il suddetto tasso d'interesse moratorio usurario.

In applicazione della medesima disposizione dovrà, del pari, dichiararsi la natura gratuita del contratto in questione, con conseguente non debenza di alcun



interesse (né corrispettivo, né moratorio) da parte dei clienti nei confronti della banca, a nulla rilevando il fatto che l'interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dall'istituto di credito, dal momento che viene in considerazione un'ipotesi di usura originaria, nella accezione avallata dal D.L. n. 394/00 convertito in L. 24/01, di interpretazione autentica della L. 108/96, secondo cui l'usurarietà degli interessi va valutata avuto esclusivo riguardo al momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (Cass. civ. n. 11632/10).

A tal riguardo, il CTU ha calcolato che l'importo complessivamente versato dagli attori a titolo di interessi ammonta a €16.015,73.

In conclusione, in accoglimento della domanda ex art. 2033 c.c. l'istituto di credito convenuto dovrà essere, in definitiva, condannato a restituire agli attori il suddetto importo di €16.015,73, maggiorato degli interessi a far tempo dalla data della domanda – da considerarsi alla stregua di costituzione in mora ex art. 1224 c.c., venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta – e sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta.

Dovrà, infine, disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita:

- a) accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio avuto riguardo alla posizione processuale di Masismo
- b) accerta e dichiara la nullità, ai sensi dell'art. 1815, II co., c.c., della clausola del contratto di mutuo stipulato in data 29.10.1999 con atto ai rogiti del Notaio Antonio - Rep. 27.649 - Racc. 8.934, registrato a Civitavecchia il 15.11.1999, per effetto della quale il tasso d'interesse moratorio è stato convenuto in misura pari all'8,75%;



- c) accerta e dichiara, ai sensi della sopra citata disposizione, la natura gratuita del contratto di mutuo, di cui al punto che precede;
- d) per l'effetto, accoglie la domanda principale e condanna la S.p.a. (già S.p.a.) a restituire a Filippo Leonarda e Vincenza per i titoli di cui in motivazione, la somma di €16.015,73, maggiorata degli interessi legali a far tempo dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo;
- e) condanna la banca convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in complessivi €5.103,85, di cui €4.835,00 a titolo di compensi professionali ed €268,85 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
- f) pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della banca convenuta;
- g) dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.

Rieti, 13/05/18

IL Giudice
Dott. Gianluca Morabito



